



DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

DIRITTO PENALE  
CONTEMPORANEO

---

Fascicolo  
**12/2018**

**DIRETTORE RESPONSABILE** Gian Luigi Gatta  
**VICE DIRETTORI** Guglielmo Leo, Luca Luparia

ISSN 2039-1676

**COMITATO DI DIREZIONE** Alexander Bell, Antonio Gullo, Luca Masera, Melissa Miedico, Alfio Valsecchi

**REDAZIONE** Anna Liscidini (coordinatore), Alberto Aimi, Carlo Bray, Alessandra Galluccio, Stefano Finocchiaro, Francesco Lazzeri, Erisa Pirgu, Serena Santini, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

**COMITATO SCIENTIFICO** Emilio Dolcini, Novella Galantini, Alberto Alessandri, Jaume Alonso-Cuevillas, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Francesco Angioni, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, David Carpio, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Luis Chiesa, Cristiano Cupelli, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Ombretta Di Giovine, Massimo Donini, Giovanni Fiandaca, Roberto Flor, Luigi Foffani, Gabriele Fornasari, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Giovanni Grasso, Antonio Gullo, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Vincenzo Mongillo, Adan Nieto Martin, Francesco Mucciarelli, Renzo Orlandi, Íñigo Ortiz de Urbina, Francesco Palazzo, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Vicente Pérez-Daudí, Daniela Piana, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Joan Josep Queralt, Paolo Renon, Mario Romano, Gioacchino Romeo, Carlo Ruga Riva, Markus Rübenstahl, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Rosaria Sicurella, Placido Siracusano, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Matteo Vizzardi, Francesco Zacchè

**Diritto Penale Contemporaneo** è un periodico on line, ad accesso libero e senza fine di profitto, nato da un'iniziativa comune di Luca Santa Maria, che ha ideato e finanziato l'iniziativa, e di Francesco Viganò, che ne è stato sin dalle origini il direttore nell'ambito di una partnership che ha coinvolto i docenti, ricercatori e giovani cultori della Sezione di Scienze penalistiche del Dipartimento "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano. Attualmente la rivista è edita dall'Associazione "Diritto penale contemporaneo", il cui presidente è l'Avv. Santa Maria e il cui direttore scientifico è il Prof. Gian Luigi Gatta. La direzione, la redazione e il comitato scientifico della rivista coinvolgono oggi docenti e ricercatori di numerose altre università italiane e straniere, nonché autorevoli magistrati ed esponenti del foro.

Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

Le opere pubblicate su "Diritto penale contemporaneo" sono attribuite dagli autori con licenza *Creative Commons* "Attribuzione - Non commerciale 3.0" Italia (CC BY-NC 3.0 IT). Sono fatte salve, per gli aspetti non espressamente regolati da tale licenza, le garanzie previste dalla disciplina in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (l. n. 633/1941).

Il lettore può condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza *Creative Commons* "Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia" (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista fa proprio il Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

#### **Peer review.**

Salvo che sia diversamente indicato, tutti i contributi pubblicati nella sezione *papers* di questo fascicolo hanno superato una procedura di *peer review*, attuata secondo principi di trasparenza, autonomia e indiscusso prestigio scientifico dei revisori, individuati secondo criteri di competenza tematica e di rotazione all'interno dei membri del Comitato scientifico. Ciascun lavoro soggetto alla procedura viene esaminato in forma anonima da un revisore, il quale esprime il suo parere in forma parimenti anonima sulla conformità del lavoro agli standard qualitativi delle migliori riviste di settore. La pubblicazione del lavoro presuppone il parere favorevole del revisore. Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

#### **Modalità di citazione.**

Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Diritto penale contemporaneo*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Dir. pen. cont.*, fasc. 1/2017, p. 5 ss.

## LA MACCHINA DELLA VERITÀ SI È FERMATA A SALERNO... FORTUNATAMENTE

di Giuseppe Gennari

SOMMARIO: 1. Antefatto. – 2. L'a-IAT ai fini del giudizio di revisione. – 3. Considerazioni in ordine sparso. – 4. Epilogo.

### 1. Antefatto.

Siamo nel 2011 quando il test a-IAT, protagonista di queste pagine, incrocia per la prima volta i propri destini con le aule di giustizia nazionali<sup>1</sup>. Il caso nasce quando una studentessa minorenni, di ritorno da uno stage breve presso lo studio di un commercialista, racconta in lacrime, alle sue amiche e ad alcuni docenti, di essere stata molestata. Durante la sessione di lavoro, il professionista le si sarebbe avvicinato da dietro, prima provocandola verbalmente, poi cingendola e infine infilando le mani tra le gambe e cercando di introdurre le dita all'interno dei pantaloni. Pochi giorni dopo la ragazza decide di presentare una querela e avviare, dunque, un procedimento penale.

Nel corso del giudizio, definito con rito abbreviato, l'imputato dichiara insistentemente la propria innocenza, affermando in sostanza di essere vittima di un comportamento calunnioso davvero inspiegabile.

Numerosi testimoni sembrano confermare la versione della ragazza. Tuttavia, tenuto conto della "delicatezza del caso" e delle "argomentazioni dei difensori", il giudice decide di disporre una perizia. Lo scopo dell'accertamento, sostanzialmente, è quello di verificare la credibilità<sup>2</sup> della testimone/vittima; mentre, formalmente, si dice che è necessario valutare eventuali danni psichici rilevanti ai fini delle richieste di risarcimento.

E qui entra in gioco il nostro protagonista, perché l'esperto nominato utilizza, per rispondere al quesito del giudice, il cosiddetto a-IAT. Su quella base, egli conclude che la vittima recava il ricordo autobiografico delle molestie subite. Quindi queste erano vere! E la poveretta ancora ne subiva le conseguenze.

---

<sup>1</sup> Giudice per le indagini preliminari di Cremona, 19 luglio 2011, n. 109, inedita.

<sup>2</sup> Questo profilo non è esplicitato nel quesito formulato per le ovvie perplessità che avrebbe destato il fatto di delegare ad un perito la valutazione della credibilità del teste. Tuttavia, nelle motivazioni della sentenza si dice chiaramente che la perizia doveva servire per verificare se la vittima conservasse in sé il ricordo dell'evento.

Di che cosa stiamo parlando? Lo IAT – nella sua versione autobiografica (quindi a-IAT) – consiste essenzialmente nel misurare, attraverso l’ausilio di un computer, i tempi di risposta del soggetto a delle proposizioni che gli vengono sottoposte come vere o false. Nella relazione che l’esperto presenta al giudice si spiega che “*il soggetto esaminato ... deve rispondere a delle frasi che descrivono il ricordo da “validare”. Tipicamente queste frasi rappresentano una ricostruzione secondo l’ipotesi accusatoria e una corrispondente ricostruzione secondo l’ipotesi difensiva. ... La memoria vera viene riconosciuta perché può essere “raggiunta” più velocemente mentre quella falsa ha un percorso cerebrale più tortuoso, che si riflette in un allungamento abnorme dei tempi di reazione*”.

Il perito spiega che il metodo utilizzato è assolutamente accreditato, dal punto di vista scientifico e sostiene che esso risponderebbe pienamente ai criteri americani *Daubert*. Precisamente:

- vi sarebbe ampia accettazione da parte della comunità scientifica, tanto da essere definito, lo IAT, una delle acquisizioni più citate e note negli ultimi quindici anni nel settore della psichiatria/psicologia;
- vi sarebbe ampia letteratura *peer-reviewed*;
- vi sarebbe una percentuale di errore molto bassa, con un’accuratezza prossima al 92% (cioè nel 92% dei casi l’esito è corretto);
- la tecnica sarebbe falsificabile in senso popperiano<sup>3</sup>.

Inoltre, si aggiunge anche che il risultato del test non potrebbe essere alterato volontariamente dal soggetto che vi è sottoposto.

Tanto basta per convincere il giudice per le indagini preliminari di Cremona, che mette il “timbro” sulla piena scientificità della innovativa indagine. Il giudice inquadra in modo teoricamente corretto il tema dell’affidabilità del metodo scientifico, facendo esplicito riferimento alla sentenza Cozzini<sup>4</sup> e quindi ai nominati criteri *Daubert*. Però, poi, gli elementi che il giudicante focalizza per validare il test altro non sono che quelle medesime asserzioni poste dal perito a sostegno delle sue conclusioni. A questi dati il gip aggiunge poco altro, tra cui la “statura scientifica” del perito, che – almeno questo – l’esperto non poteva auto attribuirsi.

Insomma, c’è poco da dire. Al primo incontro – in termini calcistici – uno a zero per l’a-IAT e palla al centro. La seconda partita si gioca l’anno successivo a Venezia<sup>5</sup>.

Un pediatra di una scuola elementare viene arrestato in flagranza, mentre compie atti sessuali su una bambina. Dopo l’arresto, il medico, sessantenne, confessa almeno altri sei episodi, dichiarando di avere agito sotto un impulso incontrollabile e a lui

---

<sup>3</sup> Il richiamo a Popper, ormai stereotipato in ambito giudiziario, è ampiamente superato dalla filosofia della scienza; soprattutto in ambiti probabilistici come quelli della psicologia sociale. Risalgono alla metà degli anni settanta i noti lavori in cui Grünbaum evidenzia le debolezze del sistema logico posto a fondamento della tesi popperiana. Cfr. G. BONIOLO, P. VIDALI, *Introduzione alla filosofia della scienza*, Bruno Mondadori, Milano, 2003; D. ANTISERI, *Adolf Grünbaum: contro Popper e contro Freud*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014.

<sup>4</sup> Cass., 17 settembre 2010, n. 43786, in *Dir. pen. proc.*, con nota di P. TONINI, *La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza*.

<sup>5</sup> Giudice per le Indagini Preliminari Venezia, 24 gennaio 2013, n. 296, in *Riv. it. med. leg.*, 2013, 1905 ss., con nota di L. ALGERI, *Accertamenti neuroscientifici, infermità mentale e credibilità delle dichiarazioni*.

inspiegabile. Il reo confesso faceva risalire a circa un anno e mezzo prima dell'arresto la nascita di questo interesse sessuale per i minori.

Nel corso del procedimento, la difesa si affida allo stesso esperto visto a Cremona, per valutare la condizione psichiatrica dell'imputato e la sua imputabilità. Tra gli accertamenti di contorno il consulente della difesa utilizza – di nuovo – il test a-IAT per valutare la credibilità delle dichiarazioni dell'imputato circa il momento in cui, per la prima volta, avvertì pulsioni pedofile. Tra le argomentazioni spese a sostegno della validità del test, in aggiunta a quanto scritto un anno prima per il giudice di Cremona, l'esperto aggiunge anche un particolare potenzialmente assai insidioso per il nuovo giudice: la metodica era stata già validata, in ambito giudiziario – appunto a Cremona – , da una corte che ne aveva verificato la corrispondenza ai criteri *Daubert* "italianizzati" dalla sentenza Cozzini.

Il giudice veneziano, tuttavia, la pensa diversamente. Grazie all'ausilio di un perito "forte", il giudice evidenzia come il test a-IAT non godesse di alcun consenso generalizzato presso la comunità scientifica e lo respinge come non attendibile<sup>6</sup>.

Con questa sonora battuta di arresto, la carriera forense dell'a-IAT sembrava essersi improvvisamente e definitivamente ribaltata. Per quanto a conoscenza del sottoscritto, la decisione veneziana rappresentava il secondo, ultimo e – questa volta – fallito tentativo di affermare l'uso dello a-IAT nelle corti italiane.

In realtà non stavano così le cose. Nello stesso giro di tempo l'esca dell'a-IAT agganciava un pesce ben più grosso, con potenziali devastanti conseguenze bloccate solo grazie alla perspicacia di un altro giudice di merito.

## 2. L'a-IAT ai fini del giudizio di revisione.

Sempre nell'anno 2012 la Corte di appello di Catanzaro<sup>7</sup> si trova a giudicare dell'ammissibilità di un giudizio di revisione relativamente ad una condanna per concorso in omicidio, maturato in un contesto criminale di alto livello. Il condannato, a sostegno della sua domanda, avanza rinnovati dubbi sull'attendibilità della testimone chiave<sup>8</sup> e aggiunge poi un rivoluzionario test a cui egli stesso si sarebbe già sottoposto. Guarda un po', questo test è proprio l'a-IAT e, sempre per puro caso, l'esperto che lo aveva somministrato è lo stesso che si era presentato a Cremona e a Venezia. Qui il test serve per dimostrare che l'imputato non reca traccia mnestica dell'episodio delittuoso. La tesi è che egli non ne ha memoria perché, semplicemente, non era presente ai fatti.

Bene, la corte di Catanzaro dichiara inammissibile il giudizio di revisione per la ragione che *"...non è dato desumere alcun elemento concreto dal quale potere ricavare sia la scientificità che la novità ... del metodo di analisi utilizzato...; manca in definitiva una sufficiente indicazione circa il grado di consenso che il sistema descritto nell'istanza di revisione riscuote"*

---

<sup>6</sup> Questa conclusione si colloca nel corpo di una decisione ben più complessa e che riguarda anche altri profili neuroscientifici, che però a noi non interessano in questa sede.

<sup>7</sup> Corte appello Catanzaro, 9 gennaio 2012, inedita.

<sup>8</sup> Questione che, qui, può essere totalmente tralasciata.

*nell'ambito della comunità scientifica e il livello di condivisione raggiunto dallo stesso".* Cioè la corte, in modo molto chiaro, enuncia semplicemente la verità.

Il discorso avrebbe dovuto chiudersi qui. E invece le sorprese sono sempre dietro l'angolo. La Corte di cassazione<sup>9</sup> annulla la sentenza sulla base della seguente motivazione: *"... il giudicante ha accollato al consulente tecnico l'onere di certificare la validità delle nuove tecniche d'indagine psicologica cui lo stesso ha fatto ricorso, quasi che non fosse, viceversa, compito, innanzitutto del giudice (documentarsi e) pronunziarsi sulla correttezza dei nuovi criteri metodologici sottoposti alla sua attenzione (in relazione alle tecniche IAT e TARA, esiste ormai letteratura, anche in ambito giuridico).*

*Va al proposito ricordato che la richiesta di revisione è certamente ammissibile, se prospetta una perizia nuova per (valida) metodologia e conclusioni difformi da quelle precedentemente raggiunte".* In sostanza – se è consentita una semplicistica sintesi – si dice che è onere della corte d'appello verificare la validità del nuovo metodo scientifico; in questo caso il metodo era valido e la corte, che non ha fatto il doveroso sforzo di documentarsi, non se n'è accorta.

### **3. Considerazioni in ordine sparso.**

Purtroppo le cose stanno esattamente al contrario di come le ha pensate la Suprema Corte. Come si dice di consueto in questi casi, senza pretesa di completezza, ecco alcune considerazioni:

a) la prima riflessione è, forse, metagiuridica ma – si ritiene – comunque meritevole di essere svolta. Forse la Suprema Corte non ha valutato fino in fondo che quello che veniva proposto nella richiesta di revisione era la vera e propria introduzione, nel nostro sistema giuridico, della macchina della verità. Negli altri casi che abbiamo visto l'a-IAT veniva presentato come strumento accessorio, nel contesto di una valutazione psichiatrica più ampia, tendente a valutare la capacità di intendere e volere dell'imputato o il danno psichico della persona offesa. Qui si chiede all'imputato di dire se è vero o non è vero che ha commesso il delitto e si misurano le sue risposte per stabilire se dice il vero o no. Appunto, un *lie-detector* in piena regola! Chiaramente, non si tratta di essere contrari o meno, in linea di principio. Se esistesse una macchina della verità scientificamente "valida" come dice la Suprema Corte, si tratterebbe di una rivoluzione epocale. Finalmente potremmo evitare l'errore giudiziario ed essere certi di condannare solo colpevoli. Quale sistema giuridico democratico non ambirebbe ad un simile formidabile risultato? Il problema è che uno strumento di questo tipo non esiste.

Di consueto, il giudizio di revisione – fondato su "nuova" prova scientifica – punta l'attenzione su questa o quella prova decisiva nel processo di merito<sup>10</sup>, proponendone una lettura differente. Questo può produrre conseguenze su quello specifico processo, ma oltre non si va.

---

<sup>9</sup> Corte di Cassazione, 2 gennaio 2013, n. 14255, accessibile a questo [link](#).

<sup>10</sup> Ad esempio, si chiede di analizzare una traccia genetica con una nuova tecnica o di applicare nuove conoscenze a residui di sparo....

Invece, in questo caso si prospetta una metodologia concretamente applicabile a qualsiasi giudizio in cui il condannato abbia negato la propria responsabilità. Se quello che afferma il giudice di legittimità rispetto allo a-IAT fosse vero, per mera coerenza ogni procuratore generale presso ciascuna corte di appello dovrebbe promuovere giudizio di revisione in tutti i casi in cui il ritenuto responsabile si sia dichiarato estraneo. Questa considerazione avrebbe potuto indurre la corte a maggior prudenza prima di fare certe affermazioni;

b) la seconda considerazione riguarda il regime probatorio. Ora, è ben noto che *“ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l’esame preliminare della Corte d’appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova adottati, in modo da verificare l’eventuale sussistenza di un’infondatezza rilevabile ictu oculi e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti”*<sup>11</sup>.

Due sole riflessioni.

La prova scientifica non è una prova come le altre, non è un documento o una testimonianza. La prova scientifica pone un problema di intrinseca credibilità. Quindi, quando la corte dice che non compete al giudice dell’ammissibilità di valutare il “merito” in modo penetrante vuole dire – a me pare – che non spetta a quel giudice valutare in modo pieno quale sarà l’impatto della nuova prova sul compendio degli elementi a fondamento della condanna e dunque, in ultima analisi, sulla condanna stessa. Ma cosa diversa è dire che il giudice non debba valutare, in modo completo, l’attendibilità scientifica di quello che viene proposto. Altrimenti anche la sfera di vetro di un mago potrebbe costringere al giudizio di revisione. È stata più volte sostenuto l’inutilità, nel nostro sistema, di una fase di valutazione sull’ammissibilità della prova scientifica distinta dalla sua valutazione nel merito, secondo quello che invece è il modello americano<sup>12</sup>. Questo, per la semplice ragione che la corte italiana non prevede – diversamente da quella americana – una divaricazione tra soggetto che dirige il processo (giudice) e soggetto che valuta le prove (giuria). Bene, se questa convinzione merita una deroga forse è proprio nel giudizio di revisione. In questo caso il giudice che decide se la nuova prova è meritevole di essere “udita” è un giudice diverso da quella che la dovrà udire e valutare. Cioè si riproduce quel meccanismo a due teste che rende opportuno un filtro preliminare onde evitare che il giudice del merito si trovi a dovere ascoltare prove fuorvianti e, in ultima analisi, inutili.

La seconda riflessione è molto più semplice. Quale che sia il tipo o l’estensione del giudizio riservato alla fase di ammissibilità non sembra che vi siano ragioni per sovvertire l’ordinario svolgersi dell’onere probatorio. Se una parte vuole ottenere qualcosa deve provare i fatti che sono a fondamento della sua richiesta. Invece, per lo IAT le cose sembrano andare diversamente. Alla parte è sufficiente proporre una

---

<sup>11</sup> Da ultimo Cass., 20 febbraio 2018, n. 10523, inedita.

<sup>12</sup> GENNARI G., *Nuove e vecchie scienze forensi alla prova delle corti*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 32-38.

dichiarata nuova tecnica, mentre è compito del giudice documentarsi e valutare la correttezza della metodologia;

c) e veniamo al terzo punto, che è sicuramente il più serio. La Suprema Corte ritiene lo IAT<sup>13</sup> valida metodologia sulla quale esisterebbe convincente letteratura, anche giuridica.

Ora, basta fare qualche ricerca mirata sul web per capire che non è affatto vero che il test proposto goda di un credito così diffuso. E forse, visto che è la corte romana a dire che il giudice deve documentarsi, questa ricerca si poteva fare anche prima di accreditare il metodo di inossidabile scientificità.

Cominciamo dal principio.

Il test IAT è teorizzato, nel 1998, da Tony Greenwald<sup>14</sup>. La tecnica nasce e viene utilizzata per discernere propensioni inconsciamente razziste e discriminatorie nella popolazione. Questo è l'ambito di prevalente studio e applicazione del test, anche con potenziale rilevanza in ambito forense<sup>15</sup>. Tutta la ricchissima letteratura americana su tema degli *implicit bias* nella legislazione<sup>16</sup> e nell'attività delle corti e delle giurie (tema praticamente sconosciuto in Italia) dedica uno spazio speciale allo IAT proprio perché attraverso questa metodica (ed altre) è emersa la potente influenza degli stereotipi impliciti e delle attitudini implicite<sup>17</sup>.

Ad esempio, sembra ormai consolidato che gli americani di razza bianca (ma anche quelli di razza nera, se pure in misura inferiore) esprimano una forte "*white preference*" allo IAT. Infatti, si è visto che associando una parola positiva ad un viso bianco e una parola negativa ad un viso nero i tempi di reazione sono più rapidi che

---

<sup>13</sup> Il lettore attento si sarà reso conto che il test a-IAT viene associato, nella richiesta di revisione, ad un altro test denominato TARA. Si tratta di una metodica affine allo a-IAT e sempre rivolto alla misurazione dei tempi di reazione. Il focus è sempre sullo studio delle attitudini individuali (religiose, sociali...) e dei bias impliciti. Un recente studio sperimentale evidenzia un'attendibilità di circa l'80% che, tuttavia, crolla quando il test viene somministrato nuovamente al medesimo soggetto. Cfr. A.P. GREGG, N. MAHADEVAN, S.E. EDWARDS, J. KLYMOWSKY, *Detecting lies about consumer attitudes using the timed antagonistic response alethiometer*, in *Behav. Res. Methods*, 2014, Sep., 46(3), 758-71.

<sup>14</sup> A.G. GREENWALD, D.E. MCGHEE, J.L.K. SCWARTZ, *Measuring individual differences in implicit cognition: The Implicit Association Test*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, (1998), 74, 1464-1480.

<sup>15</sup> Si pensi alla potenziale utilità per selezionare una giuria: M.W. BENNETT, *Unraveling the Gordian Knot of Implicit Bias in Jury Selection: The Problems of Judge Dominated Voir Dire, the Failed Promise of Batson, and Proposed Solutions*, in *Harv. Law & Policy Rev.*, vol. 4, 149, 2010.

<sup>16</sup> Recentemente la Corte Suprema (*Texas dept. of Housing and Community Affairs v. Inclusive Communities Project inc.*, 576, U.S. 2015) ha applicato la teoria degli *implicit bias* ai criteri con cui il Texas Department of Housing and Community Affairs ha distribuito i crediti d'imposta per la costruzione di edifici destinati a popolazione a basso reddito, spingendo l'edificazione in aree cittadine a prevalenza negra piuttosto che in aree suburbane a prevalenza bianca. In questa decisione si è voluta vedere anche l'influenza delle evidenze offerte dagli studi sullo IAT ([link](#)).

<sup>17</sup> Due recenti studi sono quelli di J. KANG ET AL., *Implicit Bias in the Courtroom*, in 59 *UCLA Law Rev.*, 1124 (2012); J.J. RACHLINSKI, S. JOHNSON, A.J. WISTRICH, C. GUTHRIE, *Does Unconscious Racial Bias Affect Trial Judges?*, in *Cornell Law Faculty Publications*, Paper 786 (2009).

Sempre nel 2009 il National Center for State Courts, nell'ambito di una campagna per la "Racial and Ethnic Fairness" nel giudizio delle corti statali, ha proposto un vademecum redatto da Kang, dal titolo *Implicit Bias, A primer for Courts*.

operando le associazioni inverse. Cioè la latenza di risposta è maggiore quando il test propone una figura incongruente con lo stereotipo razziale.

Dal pregiudizio razziale alla disparità di trattamento il passo è breve. Di qui, per l'appunto, gli studi rivolti a comprendere l'incidenza concreta del *racial bias* sull'amministrazione della giustizia.

Peraltro, la stessa utilità dello IAT – nonostante la sua indubbia popolarità – è tutt'ora oggetto di discussione. Si dice che lo IAT non sarebbe in grado di predire comportamenti futuri e che i risultati del test siano fortemente influenzati dal contesto sociale in cui vengono svolti<sup>18</sup>. Tanto che lo stesso test, somministrato alla stessa persona in situazioni diverse o in tempi diversi, fornisce punteggi differenti. Nel 2008 sul sito dell'American Psychological Association compariva un commento in cui si evidenziava proprio il ricco dibattito accademico fervente attorno al test IAT<sup>19</sup>. L'articolo poneva in luce come, secondo autorevoli opinioni, lo IAT fosse senza dubbio troppo immaturo per essere diffuso al grande pubblico o per essere utilizzato in corte<sup>20</sup>.

Se poi andiamo a cercare su PubMed<sup>21</sup> – come farebbe un totale neofita della materia che abbia il desiderio di documentarsi – tra le pubblicazioni più recenti troviamo un lavoro in cui si studiano i meccanismi neurali sottostanti l'esecuzione dello IAT, dei quali poco o nulla si conosce ancora<sup>22</sup>. In sostanza, non sembra chiaro cosa effettivamente lo IAT misuri e quindi il significato effettivo del risultato. Ad esempio, si sostiene che il test sarebbe particolarmente sensibile a fattori perturbanti esterni e che vi sarebbe una scarsa correlazione tra condizionamento implicito e comportamento esplicito.

In questa sede, naturalmente, non interessa (né sarebbe possibile per chi scrive) stabilire se questo studio sia corretto oppure no o se le critiche siano fondate o meno. Interessa evidenziare come lo IAT non possa essere definita una tecnica sulla quale vi è un consenso scientifico consolidato.

Bene, tutto questo già pare sufficiente per dubitare che lo IAT sia così validato. Ma le cose stanno in modo ancora peggiore.

Nelle pagine precedenti il lettore attento si sarà accorto del fatto che, talvolta, l'acronimo IAT è stato preceduto da una lettera "a". Quella singola lettera vuole dire molto, perché indica che il test di cui si discute davanti alla Suprema Corte non è affatto il comune IAT di cui tanto si parla negli Stati Uniti, ma una variante definita *autobiographical IAT* o IAT autobiografico. Cioè un test IAT costruito per valutare l'esistenza di una traccia mnestica del ricordo riferito dal soggetto. In poche parole un test per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni.

---

<sup>18</sup> B. AZAR, *IAT: fad or Fabolous*, in *Monitor on Psychology*, 39, 7, 44 (2009).

<sup>19</sup> B. AZAR, *op. cit.*

<sup>20</sup> F.L. OSWALD, G. MITCHELL, H. BLANTON, J. JACCARD, P.E. TETLOCK, *Predicting ethnic and racial discrimination: A meta-analysis of IAT criterion studies*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol 105(2), 2013, 171-192.

<sup>21</sup> Come tutti sapranno [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/) è una risorsa *on line* del National Institute of Health, che raccoglie oltre 25 milioni di riferimenti bibliografici in ambito biomedico. Cioè è il più grosso strumento di ricerca al mondo per la letteratura di questo settore.

<sup>22</sup> G.F. HEALY, L. BORAN, A.F. SMEATON, *Neural Patterns of the Implicit Association Test*, in *Frontiers in Human Neuroscience*, 24 novembre 2015, 9:605, doi: 10.3389/fnhum.2015.00605. La Rivista ha un *impact factor* di 3,6. Nel 2014 è stata la decima più citata Rivista di neuroscienze al mondo.

Ora, tutti gli studi riportati sopra e tutte le discussioni scientifiche in corso si riferiscono solo allo IAT come strumento di misurazione di comportamenti potenzialmente discriminatori. La supposta ampia letteratura *peer reviewed* sulla generale attendibilità del test IAT semplicemente non esiste in materia di a-IAT. L'autore della relazione peritale nel processo cremonese fornisce dei dati di attendibilità del test a-IAT, indicando la percentuale di successo nel 92%. Ma egli trae questo dato dalla pressoché unica letteratura scientifica esistente (all'epoca) che ha un piccolo particolare: proviene dallo stesso esperto<sup>23</sup>. Questa è, quindi, la decantata letteratura di cui parla la Suprema Corte.

Deve dunque essere chiaro che il perito auto-accredita la scientificità del metodo utilizzato. Questo è un modo, francamente scorretto e deontologicamente assai discutibile, di validare per via giudiziaria la propria attività di ricercatore.

Se poi vogliamo ripetere, oggi, l'esercizio con PubMed anche per l'a-IAT troviamo un interessante articolo del 2013 relativo all'utilizzo del test per l'individuazione di soggetti consumatori di cocaina. Lo studio evidenzia un tasso assai elevato di falsi positivi e conclude per la necessità di una rivalutazione più approfondita di questa tecnica prima di un qualsiasi utilizzo in ambito forense<sup>24</sup>.

In realtà il problema del credito di cui gode l'a-IAT nella comunità scientifica viene sollevato esplicitamente nel caso di Venezia. Il contro-argomento dell'esperto è inaccettabile. Scrive il solito consulente, nelle osservazioni finali alla perizia d'ufficio, che lo IAT autobiografico è il fratello minore dello IAT e che lo IAT è un metodo generale applicabile a tante situazioni diverse<sup>25</sup>. Di generale, anzi generica, c'è solo quest'affermazione.

Prendiamo un altro esempio per far capire l'assurdità dell'asserzione. La PCR (*polymerase chain reaction*) è un "metodo generale" per amplificare il DNA. Questo metodo generale può essere applicato in ambito medico per studiare anomalie genetiche, su reperti forensi per identificare un colpevole, su resti umani per ricerche storiche o

---

<sup>23</sup> La letteratura citata nella perizia sottoposta al GIP è la seguente: G. SARTORI, S. AGOSTA, C. ZOGMAISTER, S.D. FERRARA, U. CASTIELLO, *How to accurately assess autobiographical events*, in *Psychological Science*, 19(8), 2008, 772-780; S. AGOSTA, V. GHIRARDI, C. ZOGMAISTER, U. CASTIELLO, G. SARTORI, *Detecting fakers of the autobiographical IAT*, in *Applied Cognitive Psychology*, 2010. A questa si può aggiungere G. SARTORI, S. AGOSTA, *Menzogna, cervello e lie detection*, in *Manuale di scienze forensi*, cit., 174-188.

<sup>24</sup> E.J. VARGO, A. PETROCZI, *Detecting cocaine use? The autobiographical implicit association test (aIAT) produces false positives in a real-world setting*, in *Subst Abuse Treat. Prev. Pol.*, 2013, 8-22. La Rivista, in questo caso, ha un *impact factor* di 2.214.

Altro interessante studio del 2017 è B. VERSCHUERE, B. KLEINBERG, *Assessing autobiographical memory: the web-based autobiographical Implicit Association Test*, in *Memory*, 2017, 25(4): 520-530. In questo caso i due sperimentatori, proprio partendo dai citati lavori di Sartori, verificano l'attendibilità di un *web-based* a-IAT, osservando un buon livello di attendibilità quando la verifica riguarda un'affermazione positiva, ma non quando viene verificata un'affermazione negativa. Ulteriore profilo critico deriva dalla possibilità di falsificare agevolmente il test. Cfr. B. VERSCHUERE, V. PRATI, J. HOUWER, *Cheating the Lie Detector: Faking in the Autobiographical Implicit Association Test*, in *Psychological Science*, 2009, doi: 10.1111/j.1467-9280.2009.02308.x. Si tratta della rivista dell'American Psychological Association, con *impact factor* 4,43.

<sup>25</sup> G. SARTORI, P. PIETRINI, Osservazioni in merito alla relazione peritale in tema di imputabilità del Dr. Domenico Mattiello, 15.

archeologiche... Ciascuna di queste applicazioni del “metodo” pone problemi diversi e può presentare margini di affidabilità diversi.

Anche l’analisi degli STR è un metodo generale per caratterizzare il profilo genetico di un soggetto. Ma l’attendibilità di questo “metodo generale” è molto diversa se esso viene applicato a materiale biologico abbondante, a materiale biologico misto, a materiale particolarmente scarso o deteriorato e via dicendo.

Non sembra occorrono altri esempi per dimostrare che l’asserito credito di un certo “metodo” non si trasforma in pari credito per ogni applicazione di esso.

#### 4. Epilogo.

Si arriva all’epilogo. Dopo la sortita della Suprema Corte, la palla torna al giudice di appello, questa volta individuato in quello di Salerno. La corte di merito<sup>26</sup>, con una sentenza davvero ben scritta e di non comune chiarezza, boccia per l’ennesima e – si spera – ultima volta<sup>27</sup> l’a-IAT. Il collegio mette in fila tutte le criticità che il sottoscritto, ben più modestamente, ha illustrato: che il test IAT, utilizzato in psicologia sociale per valutare stereotipi, pregiudizi, atteggiamenti impliciti verso prodotti di consumo o candidati politici, è cosa profondamente diversa dall’a-IAT che ricerca la traccia mnemonica di un evento; che quello della memoria autobiografica è un concetto assai complesso con il quale interagisce l’auto-narrazione che il soggetto fa di un determinato accadimento (e il condannato aveva, da tempo, strutturato nella sua narrativa personale, una storia che escludeva l’evento); che non vi era alcuna validazione del metodo proposto in letteratura scientifica<sup>28</sup>.

Come in tutte le storie che si rispettino anche qui c’è una morale e la morale è che, quando si parla di prova scientifica, è necessario fare doppia, se non tripla attenzione. Il pericolo della *science fascination* è sempre dietro l’angolo. Il giudice, abituato ad esercitare un forte spirito critico di fronte a prove tradizionali, perde rapidamente questa capacità al cospetto della decantata ultima tecnologia presentata da quel certo esperto, magari un po’ troppo assiduo frequentatore delle aule dei tribunali<sup>29</sup> in cui si acquista un’autorevolezza che non ha nulla di scientifico. Quel sacrosanto obbligo di documentarsi di cui parla la Suprema Corte<sup>30</sup> deve valere per tutti, con mente libera dal pregiudizio e con la necessaria umiltà per comprendere che il giurista si muove in un campo non suo e in cui è molto facile essere tratti in inganno. A tutto questo si aggiunge la considerazione che l’errore sulla prova scientifica (magari non in questo

---

<sup>26</sup> Corte appello Salerno, 16 dicembre 2016, imp. Valenti, reperibile a questo [link](#).

<sup>27</sup> Ovviamente fino a nuove eventuali verifiche empiriche che ne dimostrino in modo scientifico l’attendibilità.

<sup>28</sup> La sentenza reca pure interessantissime considerazioni sul rapporto tra quello che, a tutti gli effetti, sarebbe un *lie detector* e gli articoli 64, comma 2° e 188 c.p.p. Lascio ad altre sedi (e ad altri e più versati commentatori) i pur meritevoli approfondimenti.

<sup>29</sup> G. GENNARI, *Even Judges are CSI Fans*, in *For. Scie. Int.*, 292 (2018), e1-e2.

<sup>30</sup> Qui lo scarto è netto rispetto a quella “legittima ignoranza” del giudice di cui parlava la sentenza Knox (Cass., 27 marzo 2015, n. 36080, in *Foro it.*, 2016, II, 448, con nota di BRUSCO).



12/2018

caso, in cui era *pro reo*) rischia di avere costi altissimi proprio per l'elevatissimo livello di confidenza che genera questa prova. Il *National Registry of Exoneration*<sup>31</sup> americano riporta la *bad forensic science* come causale principale in circa il 20% delle erronee condanne pronunciate da giudici americani, con una punta del 40% in riferimento ai reati a sfondo sessuale. Sarebbe bene iniziare a smettere di pensare che “tanto quella è l'America...” e cominciare a chiedersi – a partire dalla Cassazione – cosa fare per garantire un uso consapevole della scienza.

---

<sup>31</sup> Come noto si tratta di un progetto della Law School della Università del Michigan che raccoglie tutti i casi nazionali di *wrongful convictions*. Dal 1989 sono oltre 2.000 le persone scagionate dopo una condanna.